



Steuerverwaltung des Kantons Graubünden
Administraziun da taglia dal chantun Grischun
Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni

Abteilung Spezialsteuern · Sektion Quellensteuer · Steinbruchstrasse 18 · CH-7001 Chur
Tel. +41 (0)81 257 34 91 / 92 · Fax +41 (0)81 257 21 55 · quellensteuer@stv.gr.ch · www.stv.gr.ch

Istruzioni per la riscossione dell'imposta alla fonte

valide dal 1° gennaio 2017

Imposte cantonali, comunali e di culto nonché imposta federale diretta

Indice

1.	In generale / sommario	4
2.	Soggetto fiscale	4
2.1	Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera	4
2.1.1	Principio	4
2.1.2	Eccezioni	5
2.2	Lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera	5
2.2.1	Principio	5
2.2.2	Lavoratori nei trasporti internazionali	5
2.2.3	Cittadini svizzeri con domicilio all'estero	5
3.	Oggetto fiscale	5
3.1	Reddito da attività lucrativa	5
3.1.1	Oggetto dell'attività lucrativa imponibile	5
3.1.2	Altre indennità / accordo sul salario netto	6
3.1.3	Indennità di tragitto / vitto / spese forfettarie	6
3.1.4	Valutazione delle prestazioni in natura	6
3.1.5	Partecipazioni di collaboratore	7
3.2	Entrate sostitutive	7
4.	Calcolo dell'imposta	8
4.1	Tariffe	8
4.1.1	Genere di tariffa	8
4.1.2	Deduzioni considerate nella tariffa	9
4.1.3	Deduzione per figli	9
4.1.4	Contributi di mantenimento (versamento di alimenti)	9
4.1.5	Imposta di culto	9
4.2	Applicazione delle tariffe	9
4.2.1	In generale sull'inquadramento tariffario	9
4.2.2	Situazioni poco chiare	10
4.2.3	Concubinato	10
4.2.4	Domanda per la tassazione secondo la tariffa B – persone coniugate con un solo reddito	10
4.2.5	Domanda per la tassazione secondo la tariffa H in caso di non domiciliati	10
4.2.6	Reddito accessorio	10
4.2.7	Frontalieri	11
5.	Calcolo della ritenuta dell'imposta alla fonte	12
5.1	Reddito da attività lucrativa	12
5.1.1	Principio	12
5.1.2	Salario mensile	12
5.1.2.1	Pagamento di indennità (gratifica, tredicesima mensilità, ore straordinarie, ecc.)	12
5.1.2.2	Accordo sul salario netto	13
5.1.2.3	Periodi di salario incompleti	14
5.1.3	Paga oraria	15
5.1.4	Determinazione dell'aliquota per persone collocate di agenzie interinali	16
5.1.5	Salario a cottimo	16

5.2	Entrate sostitutive.....	16
5.2.1	Entrate sostitutive versate dal datore di lavoro	16
5.2.2	Entrate sostitutive versate dall'assicuratore.....	17
6.	Correzione della tariffa	17
7.	Riserva della tassazione nella procedura ordinaria	17
7.1	Imposizione fiscale ordinaria.....	17
7.2	Imposizione fiscale ordinaria complementare.....	18
7.3	Imposizione fiscale ordinaria successiva	18
8.	Particolari procedure d'imposta alla fonte	18
8.1	Artisti, sportivi e conferenzieri con domicilio all'estero	18
8.2	Membri di consigli d'amministrazione/di organi di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera.....	18
8.3	Creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera	19
8.4	Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto pubblico e privato senza domicilio o dimora in Svizzera.....	19
9.	Diritti e obblighi nella procedura dell'imposta alla fonte	19
9.1	Diritti e obblighi del debitore della prestazione imponibile	19
9.1.1	In generale	19
9.1.2	Conteggio e consegna delle imposte alla fonte	20
9.1.3	Provvigione di riscossione.....	21
9.1.4	Obbligo di conservazione	21
9.1.5	Conferma in merito alla ritenuta fiscale.....	21
9.1.6	Responsabilità.....	21
9.1.7	Pagamento posticipato.....	21
9.1.8	Rimedi giuridici	22
9.1.9	Disposizioni penali	22
9.1.10	Obbligo di notifica in caso di assunzione e cambiamento d'impiego	22
9.2	Obblighi del contribuente assoggettato all'imposta alla fonte	22
10.	Servizi d'informazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte	23
10.1	Tariffe, moduli e promemoria	23
10.2	Contatti	23

Persone in unione domestica registrata

Con la Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata) è stato creato il nuovo stato civile «in unione domestica registrata». I requisiti e gli effetti dell'unione domestica registrata collimano ampiamente con quelli dei coniugi. Ciò vale anche nel diritto fiscale. Ai fini di una migliore leggibilità si rinuncia a menzionare esplicitamente, accanto ai coniugi, le persone in unione domestica registrata. Quando si parla di «coniugi», in questa categoria sono incluse per analogia le persone in unione domestica registrata.

Nota: per agevolare la leggibilità delle presenti Istruzioni, le persone sono perlopiù indicate al maschile. Sono sempre intese sia le persone di sesso femminile sia le persone di sesso maschile. Grazie per la comprensione.

1. In generale / sommario

L'imposta alla fonte viene riscossa in base ai seguenti atti normativi:

- Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG) e Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG), stato 1° gennaio 2017
- Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) con l'Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo), stato 1° gennaio 2016

Sono assoggettati all'imposta alla fonte (art. 98-105 LIG, art. 83-101 LIFD):

- i lavoratori stranieri senza un permesso di domicilio della polizia degli stranieri (permesso C), che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, per le loro entrate derivanti da attività lucrativa dipendente nonché per ogni reddito sostitutivo
- i lavoratori domiciliati all'estero, che nel Cantone svolgono attività lucrativa dipendente per un breve periodo oppure quali frontalieri o soggiornanti settimanali, per le entrate dalla loro attività e per ogni reddito sostitutivo
- i lavoratori domiciliati all'estero, che percepiscono un salario o altre indennità per lavoro nei trasporti internazionali via acqua, aria, terra o su strada da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone
- artisti, sportivi e conferenzieri domiciliati all'estero
- membri di consigli d'amministrazione/di organi di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera
- creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera
- beneficiari di prestazioni di previdenza di diritto pubblico oppure di diritto privato senza domicilio o dimora in Svizzera
- beneficiari di partecipazioni di collaboratore senza domicilio o dimora in Svizzera
- persone tassate con la procedura di conteggio semplificata tramite l'Istituto delle assicurazioni sociali (secondo l'art 99a LIG).

2. Soggetto fiscale

2.1 Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

2.1.1 Principio

Sono assoggettati all'imposta alla fonte i lavoratori stranieri (incl. persone in formazione) senza un permesso di domicilio della polizia degli stranieri (permesso C), che dimorano nel Cantone dei Grigioni ed esercitano un'attività lucrativa dipendente presso un datore di lavoro nel Cantone dei Grigioni, segnatamente i titolari di uno dei seguenti permessi di dimora:

- permesso per dimoranti temporanei (permesso L)
- permesso per dimoranti (permesso B)
- permesso per frontalieri (permesso G) con rientro giornaliero o settimanale a casa
- permesso per stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F)
- permesso per richiedenti l'asilo (permesso N)

- permesso per persone bisognose di protezione (permesso S)

L'assoggettamento all'imposta alla fonte fa stato anche per cittadini stranieri senza un permesso di dimora valido (lavoratori in nero).

2.1.2 Eccezioni

Sono esclusi dall'obbligo d'imposta alla fonte i lavoratori stranieri che vivono non separati legalmente e di fatto con un coniuge, che è in possesso della cittadinanza svizzera o del permesso di domicilio (permesso C) (vedi punto 7.1).

2.2 Lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera

2.2.1 Principio

Sono assoggettati all'imposta alla fonte tutti i lavoratori che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera (incl. persone in formazione) con domicilio all'estero.

Ciò concerne i seguenti lavoratori stranieri con:

- permesso per dimoranti temporanei senza domicilio in Svizzera (permesso L)
- permesso per frontalieri con ritorno giornaliero o settimanale (permesso G)
- con procedura di notifica (cittadini UE/AELS con durata di impiego massima di 90 giorni nell'anno civile).

2.2.2 Lavoratori nei trasporti internazionali

I lavoratori, che per il loro lavoro nei trasporti internazionali a bordo di una nave, di un velivolo o nel trasporto su strada percepiscono uno stipendio o altre indennità da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone dei Grigioni, sono assoggettati all'imposta alla fonte (a prescindere dalla loro nazionalità).

Per informazioni più dettagliate si consulti il promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte "Imposizione alla fonte di lavoratori di un'impresa di trasporto internazionale" (modulo 105).

2.2.3 Cittadini svizzeri con domicilio all'estero

I cittadini svizzeri senza domicilio in Svizzera, che svolgono un'attività lucrativa dipendente presso un datore di lavoro con sede nel Cantone, sono assoggettati all'imposta alla fonte.

3. Oggetto fiscale

3.1 Reddito da attività lucrativa

3.1.1 Oggetto dell'attività lucrativa imponibile

Ogni attività basata su un rapporto d'impiego, indipendentemente dall'età del lavoratore, è assoggettata all'imposta alla fonte sul reddito. L'assoggettamento all'imposta alla fonte inizia con l'assunzione di un'attività lucrativa risp. con l'entrata nell'impresa e termina con la rispettiva uscita. Le prestazioni che vengono versate dopo l'uscita dall'impresa sono anch'esse assoggettate all'imposta alla fonte.

Sono imponibili tutte le prestazioni versate o accreditate al contribuente per la sua attività lavorativa (quale professione principale, impiego a tempo parziale o attività accessoria) in modo particolare:

- il salario ordinario (mensile, orario risp. giornaliero, a cottimo, per lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro extra e premi)
- tutte le indennità del salario (assegni familiari e per i figli, indennità di residenza e di rincarato, ecc.)
- le indennità per vacanze, per i giorni liberi e per i giorni festivi

- la tredicesima mensilità
- le provvigioni
- i bonus, i premi, le gratifiche
- le tantième
- i regali per anzianità di servizio
- le prestazioni in natura (indennizzi per vitto e alloggio, appartamenti di servizio, auto di servizio, indennità abbigliamento professionale, indice di correzione del potere d'acquisto, compensazioni della differenza dei cambi)
- le indennità giornaliere per infortunio, malattia e maternità
- i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore.

Sono imponibili le entrate lorde prima della deduzione dei contributi federali AVS/AI, AD nonché per i premi LAINF e LPP (art. 99 LIG, art. 84 e art. 91 LIFD). Queste deduzioni sono già considerate nella tariffa.

3.1.2 Altre indennità / accordo sul salario netto

Le prestazioni del datore di lavoro su premi delle assicurazioni per malattia, infortuni, previdenza e superstiti ecc. nonché il pagamento delle imposte alla fonte (accordo sul salario netto) fanno anche parte del salario imponibile (art. 99 LIG, art. 84 LIFD).

3.1.3 Indennità di tragitto / vitto / spese forfettarie

Le prestazioni del datore di lavoro per il tragitto dal domicilio fino al luogo di lavoro (indennità di tragitto), per il vitto nonché per le spese forfettarie fanno anche parte del reddito imponibile (art. 99 LIG, art. 84 LIFD).

Le prestazioni del datore di lavoro, per es. gli indennizzi per le spese di viaggio e altre spese professionali, non sono considerate componenti del salario imponibile, nella misura in cui il lavoratore sostiene reali spese comprovabili. In questa tipologia rientrano anche le spese, che sono coperte da un regolamento spese approvato dall'Amministrazione cantonale delle imposte (anche di un altro Cantone). Le spese di trasferta tra il domicilio e il luogo di lavoro sono già considerate nella tariffa dell'imposta alla fonte.

3.1.4 Valutazione delle prestazioni in natura

Per la valutazione delle prestazioni in natura fanno stato le aliquote dell'AVS (art. 99 LIG, nonché art. 33 DELIG, art. 84 LIFD, promemoria 2.01 / 2015 dell'AVS risp. promemoria N2 /2007 AFC).

Vitto e alloggio vanno valutati con l'importo che il lavoratore avrebbe dovuto pagare altrove a pari condizioni (valore di mercato). Fanno stato le seguenti aliquote:

	Adulto			Giovani (fino a 18 anni)		
	Giorno		Mese	Giorno		Mese
Colazione	CHF	3.50	CHF 105.00	CHF	2.50	CHF 75.00
Pranzo	CHF	10.00	CHF 300.00	CHF	7.50	CHF 225.00
Cena	CHF	8.00	CHF 240.00	CHF	6.00	CHF 180.00
Vitto completo	CHF	21.50	CHF 645.00	CHF	16.00	CHF 480.00
Alloggio / camera	CHF	11.50	CHF 345.00	CHF	9.00	CHF 270.00
Vitto completo + alloggio	CHF	33.00	CHF 990.00	CHF	25.00	CHF 750.00

3.1.5 Partecipazioni di collaboratore

Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa (art. 17b cpv. 3 LIG) vengono assoggettate all'imposta alla fonte, conformemente all'articolo 17d LIG, in base a una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro. Il datore di lavoro deve pagare la quota proporzionale dell'imposta, anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo. I datori di lavoro, che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, devono presentare per ogni periodo fiscale un'attestazione all'autorità fiscale. Spiegazioni più dettagliate sono riportate nel promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte "Imposizione delle partecipazioni di collaboratore" (modulo 180 / Circolare no. 37 dell'AFC).

3.2 Entrate sostitutive

In linea di principio sono imponibili tutti i redditi sostitutivi (entrate lorde) che sostituiscono il reddito da attività lucrativa proveniente da un rapporto di lavoro, nonché da assicurazioni malattia, infortuni, responsabilità civile, invalidità, disoccupazione e maternità. In questa categoria rientrano le indennità giornaliere, le indennità, le rendite e le prestazioni in capitale che subentrano al loro posto (art. 98 LIG, art. 84 e art. 91 LIFD, art. 3 OIFo).

Sono assoggettate all'imposta alla fonte specialmente:

- le prestazioni del datore di lavoro che non costituiscono una compensazione immediata per il lavoro svolto, per es. indennità di buona uscita, liquidazioni per divieto di concorrenza, ecc.
- le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia, invalidità e disoccupazione nonché le prestazioni di capitale che subentrano al loro posto
- le rendite parziali dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza professionale e del 3° pilastro come pure le prestazioni di capitale che subentrano al posto di queste rendite. Fanno eccezione: le rendite AI a persone con domicilio all'estero, per quanto erogate in virtù di basi legali della legge sull'assicurazione invalidità, della legge sull'assicurazione infortuni o della legge sul contratto d'assicurazione. L'imposizione di rendite AI del 2° pilastro o del 3° pilastro non è toccata da questa disposizione.
- le indennità giornaliere dell'assicurazione maternità nonché le prestazioni di terzi con responsabilità civile per perdita di guadagno.

Le prestazioni erogate a persone, che definitivamente non esercitano più un'attività lucrativa, non costituiscono entrate sostitutive. Pertanto le seguenti prestazioni non sono assoggettate all'imposta alla fonte:

- le rendite dell'AVS
- le rendite d'invalidità complete dell'AI e della LPP
- gli assegni per grandi invalidi dell'AVS, AI e della LAINF
- le rendite complete e gli assegni per menomazione dell'integrità della LAINF
- le prestazioni di vecchiaia e per superstiti del 2° e del 3° pilastro
- le prestazioni complementari ordinarie e straordinarie all'AVS, AI
- le prestazioni di libero passaggio (versamenti in contanti) del 2° e del 3° pilastro

Queste prestazioni vengono tassate, per quanto imponibili, nella procedura ordinaria.

Il "Promemoria sull'imposizione alla fonte di proventi compensativi" (modulo 108) redatto dall'Amministrazione cantonale delle imposte contiene informazioni più dettagliate in merito.

4. Calcolo dell'imposta

4.1 Tariffe

4.1.1 Genere di tariffa

Le imposte alla fonte sul reddito da attività lucrativa e sul reddito sostitutivo vengono riscalate in base alle seguenti tariffe mensili (art. 25 DELIG):

Tariffa A	Persone sole Persone celibi/nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che <u>non</u> vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento.
Tariffa B	Persone coniugate con un solo reddito Coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa.
Tariffa C	Persone coniugate con doppio reddito Coniugi non separati legalmente o di fatto, che esercitano entrambi un'attività lucrativa. È irrilevante se a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera siano entrambi i coniugi o solo uno di essi.
Tariffa D	Persone esercitanti un'attività lucrativa accessoria Persone che accanto all'attività lucrativa principale esercitano un'attività lucrativa accessoria presso un altro datore di lavoro in Svizzera o all'estero oppure che percepiscono proventi compensativi dall'assicuratore.
Tariffa E	Procedura di conteggio semplificata Persone che vengono imposte secondo la procedura di conteggio semplificata dall'istituto delle assicurazioni sociali (art. 99a LIG). Le condizioni adeguate sono riportate nella promemoria n. 2.07 dell'AVS/AI (www.ahv-iv.info).
Tariffa F	Lavoratori frontalieri dell'Italia (persone coniugate con doppio reddito) Lavoratori frontalieri, che risiedono in un comune italiano di confine, che rientrano giornalmente nel luogo di residenza e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera. Se è comprovato che il coniuge non consegue alcun reddito, si applica la tariffa B.
Tariffa H	Famiglie monoparentali Persone celibi/nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento e al cui mantenimento provvedono in misura principale.
Tariffa L-P	Lavoratori frontalieri della Germania con attestazione di residenza dell'ufficio fiscale del comune di residenza (Gre – 1 / Gre – 3) Lavoratori frontalieri secondo la Convenzione dell' 11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia d'imposta sul reddito e sulla sostanza (CDI-D).
Tariffa L	Persone sole (frontalieri della Germania) Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa A.
Tariffa M	Persone coniugate con un solo reddito (frontalieri della Germania) Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa B.
Tariffa N	Persone coniugate con doppio reddito (frontalieri della Germania) Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa C.

Tariffa O **Persone esercitanti un'attività lucrativa accessoria (frontalieri della Germania)**
Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa D.

Tariffa P **Famiglie monoparentali (frontalieri della Germania)**
Lavoratori frontalieri secondo il CDI-D, che adempiano le condizioni richieste per la classificazione secondo la tariffa H.

4.1.2 Deduzioni considerate nella tariffa

Nelle tariffe sono considerate le deduzioni forfettarie per spese professionali, per premi assicurativi (assicurazione infortuni e malattia), per contributi all'AVS, AD, AI, IPG, AINP, nonché per la previdenza professionale e gli oneri familiari (deduzione per figli).

4.1.3 Deduzione per figli

Per l'applicazione della tariffa si devono considerare di regola i figli, per i quali vengono emessi gli assegni per figli da una cassa di compensazione familiare svizzera, purché sia comprovato il versamento. Se il coniuge domiciliato all'estero percepisce gli assegni per figli all'estero, il lavoratore esercitante un'attività lucrativa in Svizzera non può far uso della deduzione per figli. Ciò vale anche quando al coniuge che lavora in Svizzera viene versata, tramite il datore di lavoro, l'eventuale differenza fra gli assegni per figli esteri più bassi e quelli svizzeri.

In linea di principio nel caso di persone sole senza figli nella medesima economia domestica si applica la tariffa A0.

Con l'applicazione del tariffario C (persone coniugate con doppio reddito), a entrambi i coniugi viene concessa la medesima deduzione per figli comuni (ad es. un assegno per i figli = C1 per il coniuge e C1 anche per la coniuge).

4.1.4 Contributi di mantenimento (versamento di alimenti)

Di regola i contributi di mantenimento fiscalmente deducibili al coniuge divorziato o per i figli minorenni possono essere fatti valere solo nell'anno successivo tramite la correzione della tariffa. Al fine di attenuare i casi di rigore l'Amministrazione cantonale delle imposte, su richiesta del contribuente, può approvare deduzioni per figli, con le tariffe A, B, C, F o H, al massimo fino all'entità dei contributi di mantenimento (art. 25 cpv. DELIG). In questo modo i versamenti di alimenti vengono considerati direttamente tramite le tariffe. Così ad es. se un contribuente divorziato versa alimenti per CHF 20'000.- all'ex moglie e/o a due figli minorenni, gli può essere accordata la tariffa A2. Con ciò i costi per due figli (2 x CHF 8'900.- = CHF 17'800.-) vengono considerati nella tariffa. I contribuenti devono dunque presentare la necessaria documentazione per il vaglio della richiesta all'Amministrazione delle imposte, che in seguito comunica la propria decisione al contribuente e al rispettivo datore di lavoro. Nell'anno successivo il debito fiscale effettivo viene accertato d'ufficio nell'ambito di una correzione della tariffa.

4.1.5 Imposta di culto

In funzione dell'appartenenza o della non appartenenza del contribuente a una Chiesa di Stato (romana-cattolica ed evangelica-riformata) vi sono tariffe con e senza imposta di culto (definizione della tariffa: con imposta di culto Y / senza imposta di culto N – esempio: persona sola senza imposta di culto = A0N / persone coniugate con doppio reddito e con imposta di culto = C0Y).

4.2 Applicazione delle tariffe

4.2.1 In generale sull'inquadramento tariffario

La classificazione della tariffa si basa sulla "Griglia di valutazione per l'inquadramento tariffario" (modulo 102). Un cambiamento dello stato civile o del numero dei figli come pure l'avvio o la cessione di un'attività lucrativa da parte del coniuge vengono tenuti in considerazione **dall'inizio del mese successivo**.

4.2.2 Situazioni poco chiare

Se il lavoratore straniero non fornisce informazioni affidabili sulla propria situazione personale, il datore di lavoro deve applicare le seguenti tariffe (art. 41 DELIG):

- la rispettiva tariffa con l'imposta di culto
- per celibi/nubili nonché per lavoratori con stato civile indeterminato la tariffa A0
- per lavoratori coniugati la tariffa C0.

4.2.3 Concubinato

Nel caso di contribuenti, che vivono in concubinato e assieme a figli nella medesima economia domestica, vengono applicate le seguenti tariffe:

- tariffa H con deduzione per figli per il partner in concubinato, che provvede in misura principale al mantenimento, ossia che consegue il reddito maggiore. Nel caso di frontalieri i requisiti sono il rientro giornaliero a casa e l'erogazione di assegni per figli da parte di una cassa di compensazione familiare svizzera (cfr. 4.1.3);
- tariffa A senza deduzione per figli per il partner in concubinato, che consegue il reddito inferiore.

4.2.4 Domanda per la tassazione secondo la tariffa B – persone coniugate con un solo reddito

Se l'assoggettato all'imposta alla fonte o il datore di lavoro comprova che **il coniuge domiciliato all'estero non consegue un reddito** (da attività lucrativa, rendita, ecc.), su richiesta scritta l'Amministrazione delle imposte accorda, per mezzo della **classificazione della tariffa**, la tassazione secondo la tariffa B. La richiesta dev'essere inoltrata entro 3 mesi dall'assunzione dell'impiego.

Unitamente alla domanda per la tassazione secondo la tariffa B (modulo 173) dev'essere inoltrato a titolo di prova uno dei documenti, a scelta, elencati in calce alla domanda. Le dichiarazioni estere devono essere tradotte in una lingua ufficiale del Cantone dei Grigioni (italiano, romancio, tedesco) o in inglese e firmate. La domanda deve essere presentata **ogni anno**.

Se il coniuge vive in Svizzera, non è necessario presentare la domanda.

4.2.5 Domanda per la tassazione secondo la tariffa H in caso di non domiciliati

In caso di lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, su domanda scritta l'Amministrazione delle imposte accorda, per mezzo della classificazione della tariffa, la tassazione secondo la tariffa H. La domanda deve essere inoltrata entro 3 mesi dall'assunzione dell'impiego.

Unitamente alla domanda per la classificazione secondo la tariffa H (modulo 174), devono essere inoltrati i documenti elencati in modo esaustivo nella domanda. Le attestazioni estere devono essere redatte o tradotte in una lingua ufficiale del Cantone dei Grigioni (tedesco/italiano/romancio) o in inglese ed essere firmate. La domanda deve essere presentata ogni anno.

Fino a quando non è disponibile una classificazione accordata della tariffa, deve trovare applicazione la tariffa A0.

4.2.6 Reddito accessorio

La tariffa del reddito accessorio (tariffa D) ammonta al 10% delle entrate lorde per l'assoggettamento a tutte le autorità fiscali (compresa la Confederazione).

Viene applicata:

- alle attività lucrative accessorie, se per la persona tassata alla fonte esercita al contempo un'attività lucrativa principale presso un altro datore di lavoro in Svizzera o all'estero
- alle prestazioni, che l'assicuratore non versa in ragione del guadagno assicurato oppure che vengono ad aggiungersi a un eventuale reddito da attività lucrativa.

In caso di **più** attività lucrative esercitate da un contribuente è considerata attività lucrativa principale l'attività con il reddito lordo più elevato. Questa attività principale va conteggiata applicando la tariffa

ordinaria dell'imposta alla fonte. Tutte le altre attività rappresentano quindi attività lucrative accessorie e vanno pertanto tassate con la tariffa D.

Nel caso di **un'unica** attività lucrativa essa costituisce, indipendentemente dall'entità del reddito, l'attività lucrativa principale e va conteggiata applicando la tariffa ordinaria.

Se il lavoratore straniero non fornisce informazioni affidabili sulle proprie attività lucrative, il datore di lavoro deve applicare la tariffa D.

Al contribuente tassato alla fonte, che esercita più attività lucrative accessorie, rimane riservato il diritto di esigere a posteriori dall'Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni una verifica dell'imposizione alla fonte (art. 42 DELIG).

4.2.7 Frontalieri

Le tariffe per frontalieri si differenziano in funzione del domicilio, **del rapporto d'impiego** e della **frequenza di rientro a casa**, per quanto la nazionalità non ha nessuna importanza per l'applicazione della tariffa.

Paese di domicilio	Rapporto d'impiego:	Rientro giornaliero a casa:	Rientro settimanale a casa*:
Germania	di diritto privato o di diritto pubblico	massimo 4.5% con attestazione di residenza dell'ufficio fiscale del comune di domicilio altrimenti secondo la tariffa	secondo la tariffa
Francia	di diritto privato o di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
Italia	di diritto privato o di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
Liechtenstein	di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
	di diritto privato	non assoggettato all'imposta alla fonte	secondo la tariffa
Austria	di diritto privato o di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa

*alloggio adeguato nel Cantone dei Grigioni e notifica presso il comune di soggiorno

Avvertenza: un rapporto di lavoro di diritto pubblico (ai sensi della convenzione sulla doppia imposizione) non è dato solo presso una corporazione di diritto pubblico (comune, Stato, ecc.), ma anche in caso di un istituto di diritto pubblico (per es. banca di Stato).

5. Calcolo della ritenuta dell'imposta alla fonte

5.1 Reddito da attività lucrativa

5.1.1 Principio

Per l'accertamento della deduzione fiscale in caso di attività lucrativa a titolo di professione principale è determinante il **salario lordo effettivo per l'intero periodo di salario** pari a un mese (30 giorni) più altre prestazioni imponibili pagate, versate, accreditate o compensate durante il relativo periodo di salario (art. 26 DELIG).

Per il calcolo della deduzione fiscale sono determinanti le condizioni al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

Se il rapporto d'impiego termina, i pagamenti, che sono già divenuti esigibili con la cessazione del rapporto ma che vengono erogati al lavoratore solo più tardi (per es. indennità per vacanze e lavoro straordinario o tredicesima mensilità pagate a posteriori ecc.), devono essere conteggiati assieme al salario lordo dell'ultimo mese di lavoro. L'imposta alla fonte viene calcolata su questo importo totale (ultimo salario mensile più pagamenti a posteriori).

5.1.2 Salario mensile

5.1.2.1 Pagamento di indennità (gratifica, tredicesima mensilità, ore straordinarie, ecc.)

Esempio: pagamento 13a mensilità con il salario mensile

Situazione:	Persona coniugata con un solo reddito
Stato civile:	coniugato
Figli:	0
Salario lordo:	CHF 4'000.- (gen - dic)
13. mensilità	CHF 4'000.- (in aggiunta in dic)
Tariffa:	B0Y

Calcolo dell'imposta

Mese	Salario lordo	Aliquota %	Deduzione IAF
gennaio - novembre	CHF 4'000.00	1.18%	CHF 47.20
dicembre	CHF 8'000.00	7.96%	CHF 636.80

5.1.2.2 Accordo sul salario netto

Ai pagamenti del salario netto (per es. personale impiegato sugli alpeggi) devono essere aggiunte le prestazioni supplementari erogate (premi per assicurazione malattia, infortunio, previdenza e superstiti, imposte come pure prestazioni in natura). L'aggiunta deve comprendere tutte le prestazioni effettivamente fornite oppure forfettariamente il 20% del pagamento del salario netto. Per la valutazione delle prestazioni in natura vigono le aliquote dell'AVS (cfr. 3.1.4).

Esempio: accordo sul salario netto (con aumento forfettario del 20%)

Situazione:	persone coniugate con doppio reddito
Stato civile:	coniugato
Figli:	2
Assegni per figli:	CHF 440.-
Salario in contanti:	CHF 2'200.- (vitto e alloggio gratuiti)
Salario netto:	CHF 2'640.-
Tariffa:	C2Y

Calcolo dell'imposta:

Salario in contanti	CHF	2'200.00
Salario in natura secondo l'aliquota dell'AVS	CHF	990.00
Totale	CHF	3'190.00
+ 20% di aumento per prestazioni versate dal datore di lavoro	CHF	638.00
+ 2 x assegni per figli	CHF	440.00
Salario lordo	CHF	4'268.00

5.1.2.3 Periodi di salario incompleti

In caso di entrata o uscita dal rapporto di lavoro nel corso di un mese oppure in caso di congedo non retribuito, per determinare l'aliquota fiscale dev'essere accertato il salario lordo di un intero mese. Per la conversione vale la durata dell'impiego in giorni effettivi del calendario (27 - 31 dicembre = 5 giorni) e il mese (intero) con 30 giorni.

Per il calcolo del salario mensile determinante l'aliquota vengono convertiti solo gli elementi regolari (periodici) del reddito, ossia quelli che ricorrono continuamente per la durata dell'intero anno, ossia mensilmente (salario base nonché per es. assegni per figli). Sono considerati elementi irregolari (aperiodici) del salario per esempio le gratifiche annuali, le partecipazioni ai profitti, le indennità per intemperie e per lavoro straordinario o i bonus.

Esempio: salario mensile in caso di periodi di salario incompleti

Situazione: persone coniugate con doppio reddito

Stato civile: coniugato

Figli: 2

Assegni per figli: CHF 440.-

Salario lordo CHF 3'000.-

Uscita: 15 dicembre

Tariffa C2Y

Salario lordo nel mese di dicembre:

Salario lordo di 15 giorni	CHF	1'500.00
+ 2x assegni per figli per 15 giorni	CHF	220.00
+ indennità vacanze, giorni liberi e giorni festivi	CHF	1'400.00
+ 13a mensilità	CHF	3'000.00
Salario lordo imponibile	CHF	6'120.00

Accertamento del salario lordo determinante l'aliquota:

Salario lordo di 30 giorni	CHF	3'000.00
+ 2x assegni per figli per 15 giorni	CHF	440.00
+ indennità vacanze, giorni liberi e giorni festivi	CHF	1'400.00
+ 13a mensilità	CHF	3'000.00
Salario lordo per la determinazione dell'aliquota	CHF	7'840.00

Aliquota %: 8.84%

Deduzione IAF: CHF 541.00

5.1.3 Paga oraria

In linea di principio, per la determinazione dell'aliquota in caso di retribuzione a ore si moltiplicano le ore effettivamente prestate per il relativo compenso orario.

Se, in caso di impiego a tempo pieno, **nel mese di entrata o uscita** o nel mese con inizio o fine di un congedo non retribuito non viene raggiunto un numero mensile di ore pari a 180 risp. pari alle ore dovute per contratto, la paga oraria dev'essere moltiplicata per 180 risp. per il numero di ore lavorative previste nel contratto (art. 26 DELIG).

In caso di un impiego a tempo parziale le 180 ore vengono ridotte in funzione del grado d'impiego.

Esempio: salario di paga oraria in caso di periodi di salario incompleti

Situazione: persone coniugate con doppio reddito

Stato civile: coniugato

Figli: 2

Assegni per figli: CHF 440.-

Paga oraria CHF 25.-

Uscita: 15 dicembre

Tariffa C2Y

Salario lordo nel mese di dicembre

Salario lordo per 60 ore	CHF	1'500.00
+ 2x assegni per figli per 15 giorni	CHF	220.00
+ indennità vacanze, giorni liberi e giorni festivi per 60 ore	CHF	159.00
+ 13a mensilità per 60 ore	CHF	138.00
Salario lordo imponibile	CHF	2'017.00

Accertamento del salario lordo determinante l'aliquota:

Salario lordo per 180 ore	CHF	4'500.00
+ 2x assegni per figli per 30 giorni	CHF	440.00
+ indennità vacanze, giorni liberi e giorni festivi per 180 ore	CHF	477.00
+ 13a mensilità per 180 ore	CHF	414.00
Salario lordo per la determinazione dell'aliquota	CHF	5'831.00

Aliquota %:		6.82%
Deduzione IAF:	CHF	137.55

5.1.4 Determinazione dell'aliquota per persone collocate di agenzie interinali

Per le persone collocate di agenzie interinali il salario mensile determinante per il calcolo dell'aliquota nel mese di entrata e nel mese di uscita si conforma sempre al salario mensile, che verrebbe corrisposto in caso di impiego a tempo pieno. Nei mesi che intercorrono fra l'entrata e l'uscita dal rapporto di lavoro è consigliabile, anche in questo caso, basarsi sul salario mensile pieno per determinare l'aliquota. Così facendo, in caso di più impieghi a tempo parziale si evita di dover intervenire con correzioni a posteriori. Di regola le agenzie interinali applicano la conversione continuata.

Per la determinazione del salario mensile si moltiplica quindi il compenso orario convenuto per 180 (impiego a tempo pieno = 180 ore al mese). La paga giornaliera concordata viene moltiplicata per 21,667 (impiego a tempo pieno = 21,667 giorni al mese).

Nel caso di un impiego superiore al 100% il salario mensile determinante l'aliquota corrisponde al salario mensile effettivo.

5.1.5 Salario a cottimo

Per i lavori a cottimo l'aliquota deve essere determinata secondo il presunto salario mensile. Si considera salario mensile presunto il guadagno medio del lavoratore oppure il compenso orario usuale nel settore moltiplicato per 180. Gli assegni fissi quali gli assegni per i figli ecc. devono essere, in ogni caso, aggiunti (art. 26 DELIG).

5.2 Entrate sostitutive

5.2.1 Entrate sostitutive versate dal datore di lavoro

Sulle entrate sostitutive (indennità giornaliera, ecc.), che vengono pagate dal datore di lavoro al lavoratore, l'imposta alla fonte deve essere dedotta sulla somma fra le entrate sostitutive e un eventuale reddito da attività lucrativa (applicando la risp. tariffa). Se una prestazione sostitutiva viene pagata retroattivamente per più mesi, per il calcolo della ritenuta dell'imposta alla fonte tale importo deve essere suddiviso proporzionalmente per il rispettivo numero di mesi.

Esempio: ritenuta dell'imposta alla fonte per entrate sostitutive

Situazione:	persona coniugata con doppio reddito
Stato civile:	coniugato
Figli:	2
Assegni per figli:	CHF 440.-
Salario lordo	CHF 3600.- (30 giorni)
entrate sostitutive:	per 10 giorni (indennità per malattia/infortunio)
Tariffa:	C2Y

Calcolo dell'imposta:

Salario lordo per 20 giorni	CHF	2'400.00
Entrate sostitutive da indennità per malattia/infortunio per 10 giorni	CHF	960.00
+ 2 x assegni per figli	CHF	440.00
Salario lordo	CHF	3'800.00

5.2.2 Entrate sostitutive versate dall'assicuratore

Per prestazioni sostitutive, che l'assicuratore versa direttamente all'assicurato, la ritenuta dell'imposta alla fonte deve essere operata dall'assicuratore. Per l'accertamento della ritenuta dell'imposta alla fonte non devono essere considerate le entrate da altre attività lucrative.

Le prestazioni, che l'assicuratore non versa a norma del guadagno assicurato o che possono venire ad aggiungersi a un eventuale reddito da attività lucrativa, vengono conteggiate dall'assicuratore secondo la tariffa per il reddito accessorio (tariffa D).

6. Correzione della tariffa

Nelle tariffe per l'imposta alla fonte diverse deduzioni non possono essere considerate, poiché non dipendono dal reddito e sono individualmente molto differenti. Tali deduzioni possono essere fatte valere tramite una correzione della tariffa.

Hanno diritto a una correzione della tariffa i lavoratori stranieri con domicilio fiscale o dimora nel Cantone dei Grigioni e i quasi-residenti (almeno il 90% del reddito familiare percepito a livello mondiale è conseguito in Svizzera). Per i contribuenti con una imposizione fiscale ordinaria successiva non viene effettuata una correzione della tariffa (art. 105a LIG).

Le richieste di correzione della tariffa sono possibili con le seguenti deduzioni, che non sono considerate nella tariffa:

- elevate spese professionali
- spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione
- interessi debitori per quanto non facciano parte delle spese d'investimento
- versamento di alimenti al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto e ai figli sono assoggettati alla sua autorità parentale o custodia
- acquisti in casse pensioni
- contributi a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)
- spese per malattia e infortunio dell'assoggettato all'imposta alla fonte e delle persone da lui mantenute, se tali spese sono sostenute dal contribuente stesso e superano il 5% del reddito netto annuo
- spese per disabilità dell'assoggettato all'imposta alla fonte o delle persone da lui mantenute, se tali spese sono sostenute dal contribuente stesso
- spese per l'assistenza ai figli ad opera di terzi

La relativa richiesta scritta per l'adeguamento dell'imposta alla fonte può essere fatta valere al più tardi entro **fine marzo** dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione presso l'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposte alla fonte, allegando la documentazione probatoria (per es. attestazione degli interessi bancari, attestazione dei versamenti nel pilastro 2 e 3a, sentenza di divorzio, attestazione dei versamenti degli alimenti, distinta dei costi di malattia incl. le fatture e ricevute, fatture e prova di pagamento delle spese versate per l'assistenza ai figli). Il termine legale per l'inoltro della domanda (modulo 172) non può essere prorogato (termine di perenzione).

7. Riserva della tassazione nella procedura ordinaria

7.1 Imposizione fiscale ordinaria

Un contribuente solo assoggettato all'imposta alla fonte con domicilio o dimora nel Cantone, il quale ottiene il permesso di domicilio (permesso C) o si unisce in matrimonio con un partner in possesso della nazionalità svizzera o del permesso di domicilio (permesso C), viene esonerato dall'obbligo dell'imposizione alla fonte e tassato ordinariamente a partire dal mese successivo. Ciò vale, anche se il coniuge non esercita un'attività lucrativa.

Il divorzio nonché la separazione legale o di fatto da un coniuge con cittadinanza svizzera o permesso di domicilio (permesso C) riattiva, a partire dall'inizio del mese successivo, l'imposizione fiscale alla fonte del contribuente tassato ordinariamente privo di permesso di domicilio (permesso C).

7.2 Imposizione fiscale ordinaria complementare

Se il contribuente assoggettato all'imposta alla fonte con domicilio fiscale o dimora in Svizzera dispone, oltre al reddito da attività lucrativa dipendente, di ulteriore reddito imponibile, in particolare:

- da attività lucrativa indipendente
- da sostanza mobile e immobile
- da conferimenti o usufrutto di diritti d'autore e brevetti
- da lotterie e simili manifestazioni
- da concorsi
- da usufrutto
- da fondazioni
- da alimenti

per queste componenti del reddito viene tassato con procedura di imposizione ordinaria complementare secondo le disposizioni della Legge sulle imposte. Ciò vale anche per contribuenti con sostanza imponibile.

7.3 Imposizione fiscale ordinaria successiva

Se le entrate lorde assoggettate alla ritenuta fiscale alla fonte di un contribuente con domicilio fiscale o dimora in Svizzera superano **CHF 120'000 in un anno civile**, per questo e per gli anni successivi fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte si procede a un'imposizione successiva nell'ambito della procedura ordinaria per l'intero reddito e l'intera sostanza (art. 28 DELIG).

8. Particolari procedure d'imposta alla fonte

8.1 Artisti, sportivi e conferenzieri con domicilio all'estero

Sono assoggettati all'imposta alla fonte tutti gli artisti, gli sportivi e i conferenzieri esercitanti un'attività professionale indipendente o dipendente, che non hanno residenza in Svizzera e che percepiscono entrate da un'attività personale nel Cantone dei Grigioni. Sono assoggettate all'imposta anche le prestazioni che non vengono versate al contribuente, bensì a terzi.

Per il calcolo dell'imposta fanno stato i promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte "Imposizione alla fonte di artisti, sportivi e conferenzieri domiciliati o residenti all'estero" (moduli 120 e 122). Il conteggio deve essere effettuato con il modulo 121.

8.2 Membri di consigli d'amministrazione/di organi di persone giuridiche senza domicilio o dimora in Svizzera

I membri di consigli d'amministrazione o di organi analoghi di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone dei Grigioni sono assoggettati all'imposta alla fonte per gli onorari di consiglieri d'amministrazione, le tantième, i gettoni di presenza, le indennità fisse e simili remunerazioni percepiti. Sono pure assoggettati all'imposta alla fonte i membri di consigli d'amministrazione e di organi analoghi di imprese estere, che nel Cantone dei Grigioni gestiscono stabilimenti d'impresa o aziende commerciali, per le prestazioni imponibili erogate a carico di questi stabilimenti d'impresa o di queste aziende commerciali.

Spiegazioni più dettagliate sono riportate nel promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte "Imposizione alla fonte di indennità a membri di consigli d'amministrazione e di persone ad essi parificate senza domicilio o dimora in Svizzera" (modulo 130). Il conteggio deve essere effettuato con il modulo 131.

8.3 Creditori ipotecari senza domicilio o dimora in Svizzera

Sono assoggettate all'imposta alla fonte le persone senza domicilio o dimora in Svizzera, che percepiscono interessi quali creditori o usufruttuari di crediti assicurati da un fondo nel Cantone dei Grigioni. Sono assoggettate all'imposta alla fonte le persone fisiche e quelle giuridiche (per es. banche). Il debitore della prestazione imponibile (per es. debitore ipotecario) è tenuto alla ritenuta dell'imposta.

Spiegazioni più dettagliate sono riportate nel promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte "Imposizione alla fonte di interessi ipotecari di persone senza domicilio o dimora in Svizzera" (modulo 140). Il conteggio deve essere effettuato con il modulo 141.

8.4 Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto pubblico e privato senza domicilio o dimora in Svizzera

Sono assoggettate all'imposta alla fonte le persone senza domicilio o dimora in Svizzera, che in base a un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico o di diritto privato percepiscono da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza nel Cantone dei Grigioni pensioni, rendite di vecchiaia, di invalidità o per superstiti, prestazioni di capitale e altre retribuzioni.

Le persone che percepiscono prestazioni di capitale provenienti dalla previdenza sono assoggettate all'imposta alla fonte, se queste prestazioni vengono versate loro in un periodo, nel quale non hanno domicilio o dimora in Svizzera. L'imposta alla fonte dev'essere riscossa anche quando le prestazioni di capitale vengono versate su un conto svizzero.

Le persone, che non forniscono informazioni precise sul loro domicilio al momento dell'esigibilità della loro prestazione di capitale o alle quali la prestazione di capitale viene versata all'estero, sono sempre assoggettate all'imposta alla fonte. Sono assoggettate all'imposta alla fonte anche le persone, che in seguito al loro domicilio fuori Cantone o all'estero non sono mai state tassate nel Cantone dei Grigioni.

Spiegazioni più dettagliate sono riportate nei promemoria dell'Amministrazione cantonale delle imposte sull'imposizione alla fonte di prestazioni di previdenza versate a persone senza domicilio o dimora in Svizzera da istituzioni di diritto pubblico e di diritto privato (moduli 150, 153, 154, 160, 163, 164). Il conteggio deve essere effettuato con i moduli 151 e 161.

9. Diritti e obblighi nella procedura dell'imposta alla fonte

9.1 Diritti e obblighi del debitore della prestazione imponibile

9.1.1 In generale

Il beneficiario della prestazione imponibile è il soggetto fiscale dell'imposta alla fonte. L'imposta è per contro dovuta dal fornitore della prestazione, il quale può dedurre l'imposta alla fonte dalla prestazione imponibile.

È considerato **debitore** dell'imposta alla fonte:

- il datore di lavoro in caso di imposte su redditi da attività lucrativa e per il reddito sostitutivo da lui versato
- l'organizzatore per le imposte dovute sull'ingaggio di artisti, sportivi e conferenzieri
- le persone giuridiche con sede nel Cantone per le imposte su tantième, indennità di presenza e simili compensi per membri risidenti all'estero del consiglio d'amministrazione o della direzione
- il datore di lavoro o la persona giuridica in caso di vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore per i loro dipendenti attuali e passati
- il debitore ipotecario per le imposte sugli interessi di creditori ipotecari esteri
- la cassa di previdenza per le imposte su prestazioni previdenziali di diritto pubblico o privato, che vengono erogate a beneficiari senza domicilio o dimora in Svizzera
- l'assicuratore per le imposte su entrate sostitutive (specialmente la cassa di disoccupazione per le imposte su indennità di disoccupazione).

Viene considerato debitore della prestazione imponibile un datore di lavoro o un assicuratore con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone dei Grigioni. I datori di lavoro extracantonali sono assoggettati al diritto del Cantone in cui sono ubicati gli stabilimenti d'impresa.

Il debitore della prestazione imponibile è obbligato a chiarire, prima del pagamento della prestazione imponibile, l'obbligo dell'imposta alla fonte e ad applicare la tariffa giusta.

La ritenuta dell'imposta alla fonte deve essere effettuata per tutti i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. Inoltre la deduzione deve essere effettuata senza tener conto di eventuali contestazioni. La ritenuta fiscale deve essere effettuata, anche se il contribuente è residente in un altro Cantone.

Il datore di lavoro deve notificare immediatamente all'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposta alla fonte, l'assunzione della gestione risp. la cessazione della gestione di un'azienda, nonché il trasferimento della sede sociale.

9.1.2 Conteggio e consegna delle imposte alla fonte

Le imposte alla fonte ritenute devono essere conteggiate tramite il rispettivo **modulo cantonale di conteggio** (modulo 104). Se il debitore della prestazione imponibile usa, per mezzo di un programma EED, un **proprio modulo di conteggio**, la forma e il contenuto devono corrispondere a quelli del modulo ufficiale cantonale. Sul sito web dell'Amministrazione cantonale delle imposte (www.stv.gr.ch) viene messo a disposizione dei datori di lavoro il software di dichiarazione "SofTax QUEST" corredato di tool per il conteggio, con il quale possono effettuare i conteggi per i lavoratori in modo semplice e pratico. Tutti i conteggi devono essere trasmessi all'Amministrazione cantonale delle imposte.

Per motivi di controllo della completezza, i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte, che erano in possesso di un permesso della Polizia degli stranieri e che non hanno assunto l'impiego, devono essere indicati ugualmente sul conteggio con la nota "impiego non assunto". Inoltre devono essere effettuati i conteggi completi, indicando il reddito lordo mensile, dei lavoratori che non raggiungono il livello di reddito imponibile e per i quali non deve dunque essere consegnata un'imposta alla fonte.

I conteggi dell'imposta alla fonte devono essere effettuati **trimestralmente**. Tutti i datori di lavoro, che impiegano al massimo cinque dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte, possono effettuare i conteggi **semestralmente**. Le aziende, che procedono al conteggio tramite il sistema uniforme di notifica dei salari "ELM" o che inoltrano **elettronicamente** i dati con il software di dichiarazione "SofTax QUEST", devono effettuare i conteggi **mensilmente**.

	Periodo di conteggio:	Scadenze per i conteggi:
Mensile		fino alla fine del mese successivo
Trimestre	1° trimestre gennaio – marzo	fino alla fine di aprile
	2° trimestre aprile – giugno	fino alla fine di luglio
	3° trimestre luglio – settembre	fino alla fine di ottobre
	4° trimestre ottobre – dicembre	fino alla fine di gennaio
Semestrale	1° semestre gennaio – giugno	fino alla fine di luglio
	2° semestre luglio – dicembre	fino alla fine di gennaio

In caso di **cessazione della gestione di un'azienda** e di **trasferimento della sede o dello stabilimento d'impresa**, il conteggio e la consegna devono essere effettuati **entro 30 giorni** da parte del datore di lavoro.

Termine di pagamento: 30 giorni dopo la data di fatturazione

Si consiglia ai datori di lavoro con sede nel Cantone, che impiegano lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte con residenza al di fuori del Cantone, di conteggiare direttamente con l'Amministrazione delle imposte del Cantone di residenza del lavoratore.

9.1.3 Provvigione di riscossione

Il debitore della prestazione imponibile riceve per la sua collaborazione alla riscossione dell'imposta alla fonte una provvigione pari al 2% delle imposte consegnate. Per i conteggi con il sistema uniforme di notifica dei salari con imposta alla fonte (ELM) o inoltrati elettronicamente con il software di dichiarazione "Soft-Tax QUEST" la provvigione ammonta al 3%. L'Amministrazione cantonale delle imposte può esigere del tutto le provvigioni di riscossione trattenute dal debitore della prestazione imponibile, se egli non adempie gli obblighi procedurali. L'autorità fiscale cantonale può esigere in questi casi anche un conteggio mensile al posto di un conteggio trimestrale.

9.1.4 Obbligo di conservazione

Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a conservare per 10 anni (art. 128 LIG) la documentazione necessaria alla verifica della ritenuta dell'imposta alla fonte e a presentarla in caso di un'eventuale revisione da parte dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

9.1.5 Conferma in merito alla ritenuta fiscale

Il debitore della prestazione imponibile deve, su richiesta, rilasciare al contribuente una distinta o una conferma della deduzione fiscale effettuata.

9.1.6 Responsabilità

Il debitore della prestazione imponibile risponde del pagamento dell'imposta alla fonte (art. 104 cpv. 3 LIG, art. 88 e 100 LIFD).

9.1.7 Pagamento posticipato

Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato in misura insufficiente la ritenuta dell'imposta, l'Amministrazione cantonale delle imposte lo obbliga a pagare gli arretrati più gli interessi. È fatto salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente (art. 43 DELIG, art. 138 LIFD).

9.1.8 Rimedi giuridici

Contro una decisione dell'imposta alla fonte oltre al contribuente anche il debitore della prestazione imponibile può presentare reclamo (art. 44 DELIG).

9.1.9 Disposizioni penali

È punito con una multa:

- chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente (art. 174 cpv. 1 lett. b LIG, art. 175 cpv. 1 LIFD)
- chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato (art. 174 cpv. 1 lett. c LIG, art. 175 cpv. 1 LIFD)
- chi tenta di commettere una sottrazione d'imposta (art. 175 cpv. 1 LIG, art. 176 cpv. 1 LIFD)
- chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, intenzionalmente la attua o vi partecipa indipendentemente dalla punibilità del contribuente (art. 176 cpv. 1 LIG, art. 177 cpv. 1 LIFD)

Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, invece di consegnare la ritenuta d'imposta la impiega a profitto proprio o di un terzo (appropriazione indebita d'imposte alla fonte) è punito con la pena detentiva o una multa fino a CHF 30'000.-- (art. 183 cpv. 1 LIG, art. 187 cpv. 1 LIFD).

9.1.10 Obbligo di notifica in caso di assunzione e cambiamento d'impiego

In caso di occupazione di persone assoggettate all'imposta alla fonte con attività lucrativa in Svizzera fanno stato in base all'art. 104 cpv. 1 lett. d LIG e art. 3a OIFo i seguenti obblighi di notifica:

- **frontalieri:** in caso di frontalieri il (nuovo) datore di lavoro deve notificare all'Amministrazione cantonale delle imposte, entro 8 giorni dall'avvio dell'attività lucrativa mediante il modulo 107a, l'assunzione risp. il cambiamento d'impiego.
- **procedura di notifica:** in caso di lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte, che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera per una durata massima di 90 giorni senza permesso di dimora o di lavoro (lavoratori con obbligo di notifica del datore di lavoro all'Ufficio federale della migrazione), l'assunzione dell'impiego dev'essere notificata all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 8 giorni dall'avvio dell'attività tramite il modulo 107b.

Il datore di lavoro può spedire i moduli di notifica (moduli 107a e 107b) con le indicazioni necessarie all'Amministrazione cantonale delle imposte anche per mail (vedi punto 10.2. sotto indirizzi e-mail). In caso di **violazione dell'obbligo di notifica** l'Amministrazione delle imposte può infliggere al datore di lavoro una **multa disciplinare** fino a CHF 1'000.--, in casi gravi fino a CHF 10'000.--.

Se il datore di lavoro effettua la trasmissione del conteggio per l'imposta alla fonte in via elettronica con ELM o "SoftTax QUEST", la notifica della persona soggetta all'imposta alla fonte può avvenire con il conteggio mensile.

9.2 Obblighi del contribuente assoggettato all'imposta alla fonte

Il lavoratore assoggettato all'imposta alla fonte è obbligato a:

- dare all'Amministrazione cantonale delle imposte e al debitore della prestazione imponibile tutte le informazioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare sulla sua situazione personale, nonché sui relativi cambiamenti durante il rapporto d'impiego
- comunicare al Controllo abitanti e al datore di lavoro ogni cambiamento di domicilio

10. Servizi d'informazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte

10.1 Tariffe, moduli e promemoria

Tutti i moduli, i formulari di conteggio, i promemoria e le tariffe necessari per la riscossione dell'imposta alla fonte possono essere scaricati dal sito web dell'Amministrazione cantonale delle imposte (www.stv.gr.ch) come pure il software per la dichiarazione "SofTax QUEST".

Software per la dichiarazione:

www.stv.gr.ch \ Servizi \ Software per la dichiarazione \ Imposta alla fonte

Download dei moduli

www.stv.gr.ch \ Servizi \ Download di moduli \ Imposta alla fonte

Istruzioni e promemoria

www.stv.gr.ch \ Documentazione \ Istruzioni e promemoria \ Imposta alla fonte

Tariffe

www.stv.gr.ch \ Documentazione \ Tariffe \ Imposta alla fonte

10.2 Contatti

Sezione	No di telefono	Indirizzo e-mail
Sezione imposta alla fonte	081 257 34 91 081 257 34 92	quellensteuer@stv.gr.ch